REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/69 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1969

relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulle retribuzioni nel commercio al minuto, nelle banche e nelle imprese di assicurazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti affidatile dal trattato e in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120 e 122, la Commissione deve essere a conoscenza della situazione e dell'evoluzione delle retribuzioni nei sei paesi della Comunità, in particolare per quanto riguarda il costo della monodopera ;

considerando che, in mancanza di informazioni statistiche che permettano validi raffronti, il metodo migliore per conoscere il livello e la composizione del costo della manodopera consiste nell'effettuare un'inchiesta comunitaria sulla base di definizioni e secondo metodi uniformi ;

considerando che le inchieste specifiche sul costo della manodopera effettuate dal 1959 sulla base dei regolamenti del Consiglio n. 10 [1], n. 14 [2], n. 28 [3], n. 151 [4], n. 100/66/CEE [5], n. 101/66/CEE [6], e (CEE) n. 1899/68 [7] riguardano esclusivamente l'industria e i trasporti stradali ;

considerando che importanti settori dell'attività economica, come il commercio e i servizi, non sono stati finora oggetto di inchieste del genere per ragioni particolari di ordine tecnico ; che, inoltre, per ottenere informazioni esaurienti, e pertanto più esatte sui costi della manodopera, occorre estendere a questi settori il campo delle inchieste sugli oneri salariali ;

considerando che, in una prima fase, per ragioni ed economiche e tecniche, la conoscenza della situazione delle retribuzioni nel commercio e nei servizi può essere limitata a determinate attività, e precisamente al commercio al minuto, alle banche e alle imprese di assicurazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sulla base dei dati contabili relativi all'anno 1970, la Commissione procederà nel 1971 a un'inchiesta sui costi della manodopera (operai e impiegati) nel commercio al minuto, nelle banche e nelle imprese di assicurazione.

Articolo 2

L'inchiesta abbraccia le aziende del commercio al minuto, le banche e le imprese di assicurazione, nei limiti definiti nell'allegato che fa parte integrante del presente regolamento. L'unità statistica è costituita dall'impresa, qualunque ne sia la natura giuridica.

Per il commercio al minuto l'inchiesta è limitata alle aziende che occupano almeno 20 lavoratori ; per le aziende che occupano da 20 a 49 lavoratori l'inchiesta potrà essere effettuata con il metodo del sondaggio.

Per le imprese di assicurazione, salvo per il Lussemburgo, l'inchiesta è del pari limitata alle imprese che occupano almeno 20 lavoratori.

Articolo 3

I datori di lavoro a cui fanno capo le aziende sottoposte ad inchiesta sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai e impiegati) sulla base dei dati contabili relativi a tutto il 1970 secondo le modalità qui appresso indicate.

Articolo 4

L'indagine concerne :

a) le spese per le retribuzioni, compresi i premi e le gratifiche, e tutte le spese accessorie, in particolare le spese dei datori di lavoro a titolo di contributi alla sicurezza sociale e ai regimi complementari, le altre prestazioni sociali, compresi gli oneri relativi a benefici concessi in via facoltativa, nonché gli oneri connessi con la formazione professionale dei lavoratori ;

b) il numero dei lavoratori occupati nelle imprese ;

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1199/60.
(2) GU n. 55 del 16. 8. 1961, pag. 1054/61.
(3) GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1277/62.
(4) GU n. 133 del 13. 12. 1962, pag. 2841/62.
(5) GU n. 134 del 22. 7. 1966, pag. 2538/66.
(6) GU n. 134 del 22. 7. 1966, pag. 2540/66.
(7) GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 4.

c) la durata del lavoro dei lavoratori.

Articolo 5

I dati sono raccolti dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari elaborati dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

La Commissione, in collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri, determina le modalità tecniche dell'inchiesta, e, se del caso, il piano di sondaggio delle aziende che occupano meno di 50 lavoratori. Essa fissa altresí, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'inchiesta, nonché i termini per presentare le risposte ai questionari.

Le persone tenute a fornire le informazioni dovranno rispondere ai questionari in maniera veridica e completa ed entro i termini stabiliti.

Articolo 6

I servizi statistici degli Stati membri procedono allo spoglio dei dati ; trasmettono alla Commissione i risultati globali dell'inchiesta — esculsa qualsiasi informazione di carattere individuale — ripartiti secondo le modilità definite in comune.

Articolo 7

Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzate soltanto ai fini statistici. È vietato utilizzarle ai fini fiscali e comunicarle a terzi.

Gli Stati membri adottato adeguati provvedimenti per reprimere le infrazioni :

a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 3,

b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Articolo 8

Le spese sostenute dagli Stati membri per l'inchiesta sono imputate sugli appositi stanziamenti nei bilanci delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 17 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO

I. Commercio al minuto

Aziende che esercitano una o più delle seguenti attività :	Numero della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE)
1. Commercio al minuto di prodotti alimentari, bevande e tabacchi	641/642
2. Farmacie	643
3. Commercio al minuto di articoli sanitari, di prodotti cosmetici, di detersivi	644
4. Commercio al minuto di articoli d'abbigliamento	645
5. Commercio al minuto di calzature e di articoli di pelletteria	646
6. Commercio al minuto di tessuti per arredamento	647
7. Commercio al minuto di apparecchi e materiali per uso domestico	648/649
8. Commercio al minuto di libri e giornali, articoli di cartoleria, mobili, macchine e forniture per ufficio	653
9. Altri commerci al minuto	654/655
10. Commercio al minuto di prodotti diversi, con prevalenza di prodotti non alimentari	656

II. Banche

Imprese coperte da un contratto collettivo nazionale che definisce le condizioni di lavoro e di retribuzione del personale delle banche, ad esclusione delle banche nazionali, delle casse di risparmio e delle società ipotecarie. In Germania, dove non esiste un contratto collettivo nazionale, il campo di indagine corrispondente a quello degli altri paesi è il seguente :

— Kreditbanken

— Genossenschaftliche Kreditinstitute (Volksbanken einschließlich Zentralbanken und Ländliche Kreditgenossenschaften einschließlich Zentralkassen)

— Kreditinstitute mit Sonderaufgaben (die von dem Tarifvertrag für das private Bankgewerbe oder einem im wesentlichen gleichlautenden Tarifvertrag erfaßt werden)

— Teilzahlungskreditinstitute

— Kassenvereine

— Bausparkassen.

III. Assicurazioni

Imprese di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione, ad esclusione dei « cabinets de courtage » e agenti d'assicurazione.